

FÙLCROS NEWS

Principali adempimenti - Mese di giugno

Numero 17 del 14 giugno 2021

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|--|--|
| 15.6.2021 | Adempimenti modelli 730/2021 presentati ad un professionista o CAF | <p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2021:</p> <ul style="list-style-type: none">• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 15.6.2021 | Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d'imposta | <p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2021:</p> <ul style="list-style-type: none">• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|--|---|
| | | <p>i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p> |
| 16.6.2021 | Acconto IMU 2021 | <p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2021, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2020.</p> <p>Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell'IMU 2021; • la prima rata dell'IMU 2021 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell'art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, dell'art. 1 co. 599 - 600 della L. 30.12.2020 n. 178 e dell'art. 6-sexies del DL 22.3.2021 n. 41. |
| 16.6.2021 | Saldo IMU 2020 e acconto IMU 2021 enti non commerciali | <p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2020; • della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2021, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2020. <p>Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell'IMU 2021; • la prima rata dell'IMU 2021 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell'art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, dell'art. 1 co. 599 - 600 della L. 30.12.2020 n. 178 e dell'art. 6-sexies del DL 22.3.2021 n. 41. |
| 16.6.2021 | Versamento ritenute e addizionali | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2021; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|--|---|
| | | <p>2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 non è di almeno 500,00 euro.</p> |
| 16.6.2021 | Versamento IVA mensile | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2021; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
| 16.6.2021 | Versamento rata saldo IVA 2020 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2020 (modello IVA 2021), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> |
| 16.6.2021 | Tributi apparecchi da divertimento | <p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2021. |
| 21.6.2021 | Domande contributi autotrasportatori per rinnovo parco veicolare | <p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare, entro le ore 8.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rinnovo del parco veicolare, mediante rottamazione dei veicoli obsoleti, ai sensi del DM 14.8.2020 n. 335 e del DM 21.10.2020 n. 187; • mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it. <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p> |
| 25.6.2021 | Presentazione modelli INTRASTAT | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di maggio 2021, in via obbligatoria o facoltativa; |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p> |
| 29.6.2021 | Adempimenti modelli 730/2021 presentati ad un professionista o CAF | <p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 29.6.2021 | Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d'imposta | <p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|---|---|
| | | <p>comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p> |
| 30.6.2021 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2021 | <p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2021 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2021 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
| 30.6.2021 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2021 | <p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2020; • primo acconto dei contributi per l'anno 2021. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
| 30.6.2021 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2021 | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
| 30.6.2021 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2021 | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|--|--|
| 30.6.2021 | Versamenti IRAP | <p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2020; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2021. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
| 30.6.2021 | Versamento saldo IVA 2020 | <p>I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021. Tale versamento può essere rateizzato.</p> |
| 30.6.2021 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | <p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.</p> |
| 30.6.2021 | Versamento diritto camerale | <p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p> |
| 30.6.2021 | Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa | <p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p> |
| 30.6.2021 | Versamenti per rivalutazione dei | <p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|--|---|
| | beni d'impresa | <p>versamento della seconda di tre rate, ovvero della terza di sei rate, di pari importo, delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Il versamento in un massimo di sei rate è applicabile per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.</p> |
| 30.6.2021 | Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali | <p>Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2019, effettuata entro il 31.5.2020; • con effetto dall'1.1.2020. |
| 30.6.2021 | Dichiarazione e versamento "exit tax" | <p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.6.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata</p> |
| 30.6.2021 | Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni | <p>Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. <p>L'obbligo di pubblicare tale informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.</p> |
| 30.6.2021 | Dichiarazione IMU 2020 | <p>I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2020, qualora obbligatoria.</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|---|--|
| | | <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • utilizzando lo specifico modello. |
| 30.6.2021 | Ravvedimento IMU 2020 | <p>I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2020, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p> |
| 30.6.2021 | Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2021 | <p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2021 presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • entro il 30.11.2021. |
| 30.6.2021 | Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2021 | <p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2021 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2021 (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2021.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF 2021 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2021.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • entro il 30.11.2021. |
| 30.6.2021 | Regolarizzazione modello REDDITI PF 2020 | <p>Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2021 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2020 relativa al 2019; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2019, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|---|--|
| 30.6.2021 | Adempimenti persone decedute | <p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2021 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare presso un ufficio postale il modello RED-DITI PF 2021 cui era obbligato il defunto; • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2019 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2020 e degli anni precedenti. <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2021.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p> |
| 30.6.2021 | Rivalutazione partecipazioni non quotate | <p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2021, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11% sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate", oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
| 30.6.2021 | Rivalutazione terreni | <p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2021, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dell'11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo. |
| 30.6.2021 | Rivalutazione all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni | <p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2020, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'11%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2020.</p> |
| 30.6.2021 | Rivalutazione all'1.1.2019 delle partecipazioni non quotate o dei terreni | <p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2019, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'11% (per le partecipazioni "qualificate") ovvero del 10% (per le partecipazioni "non qualificate" e i terreni), devono versare la terza e ultima rata dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2019.</p> |
| 30.6.2021 | Domande contributi | <p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono</p> |



| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|---|---|
| | investimenti autotrasportatori | presentare, entro le ore 8.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione: <ul style="list-style-type: none">per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, ai sensi del DM 12.5.2020 n. 203 e del DM 7.8.2020;mediante posta elettronica certificata all'indirizzo <i>ram.investimenti2020@legalmail.it</i>. Rileva l'ordine cronologico di presentazione. |
| 30.6.2021 | Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro | Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e le associazioni, fondazioni e altri enti privati devono concludere l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il termine in esame può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito. |
| 30.6.2021 | Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2021 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2021, in caso di: <ul style="list-style-type: none">non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggerimento". L'autocertificazione va presentata: compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; <ul style="list-style-type: none">mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC). |
| 30.6.2021 | Versamento | Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|--|--|
| | cumulativo ritenute condominio | <p>o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> operate nei mesi di dicembre 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza. |
| 30.6.2021 | Comunicazione contratti di locazione breve | <p>Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2020 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario; per i quali non siano state operate ritenute. <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p> |
| 30.6.2021 | Registrazione contratti di locazione | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2021. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p> |

Fùlcros - Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.